



L'insegnamento della guida automobilistica per le categorie B e C1 non è un insegnamento scolastico o universitario esente da IVA

La scuola guida privata A & G Fahrschul-Akademie (in prosieguo « A & G ») contesta dinanzi ai giudici tedeschi il rifiuto opposto dalle autorità fiscali tedesche di esentare dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) le lezioni di guida automobilistica che essa impartisce. Si tratta più precisamente di lezioni volte all'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1¹, autovetture destinate al trasporto di persone e non eccedenti 3,5 o 7,5 tonnellate.

La A & G afferma che le lezioni da essa impartite implicano la trasmissione di conoscenze sia pratiche che teoriche, necessarie all'ottenimento di patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1. A suo avviso, lo scopo di un siffatto insegnamento non è puramente ricreativo, posto che il possesso di tali patenti può rispondere, segnatamente, ad esigenze professionali. Pertanto, l'insegnamento impartito a tal fine rientrerebbe nell'esenzione prevista dalla direttiva IVA² in favore dell'«insegnamento scolastico o universitario».

Il Bundesfinanzhof (Corte tributaria federale, Germania) intende sapere se nella nozione di «insegnamento scolastico o universitario» rientri l'insegnamento della guida automobilistica di cui trattasi.

Con la sua odierna sentenza, la Corte risponde in senso negativo.

Secondo la Corte, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» ai sensi della direttiva, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all'approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro progressione e con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso.

Tale nozione non comprende l'insegnamento della guida automobilistica impartito da una scuola guida, quale la A & G, ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1.

E' certo vero che l'insegnamento della guida automobilistica ha ad oggetto varie conoscenze di ordine pratico e teorico. Tuttavia, esso resta un insegnamento specialistico che non equivale, di per sé, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, che caratterizzano l'insegnamento scolastico o universitario.

¹ Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (GU 2006, L 403, pag. 18, e rettifica GU 2009, L 19, pag. 67).

² V. articolo 132, paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575